



**CIRCOLARE N. 34**  
**2012/2013**  
**DEL 6 FEBBRAIO 2013**

**Lega Italiana Calcio Professionistico**

Alle Società  
di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n. 6 – 2013 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 – 2013 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto "Errata-corrige Circolare FIGC-UST n. 1 del 16 gennaio 2013".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Rag. Mario Macalli)

Roma, 4 febbraio 2013  
prot. n. 11.874

## UFFICIO STUDI TRIBUTARI

### Circolare n. 6- 2013

#### **Oggetto: Errata-corrige Circolare FIGC-UST n. 1 del 16 gennaio 2013-**

Con la Circolare FIGC-UST n. 1 del 16 gennaio u.s. sono state riportate alcune scadenze aventi riferimento all'anno 2012, che, peraltro, hanno subito modifiche con alcune norme emanate nel corso dello stesso anno 2012.

In particolare:

**-Gennaio** - Per la compensazione dei crediti IVA è stato indicato l'importo "superiori ad € 10.000", mentre, con effetto dal 2 marzo 2012 (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge n. 44 del 26 aprile 2012) il suddetto limite è stato fissato in € 5.000. A tale riguardo, vedasi anche la Circolare FIGC-UST n. 5 del 28 gennaio 2013;

**-31 gennaio**- E' stato indicato l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ad € 25.000 effettuate nel 2012.

Va precisato che detto obbligo valeva soltanto per il 2012 e relativamente alle fatture emesse nel 2010.

**-30 aprile** -E' stato erroneamente indicato il termine del 30 aprile 2013 per le comunicazioni delle operazioni superiori ad € 3.000, obbligo peraltro abolito, come evidenziato di seguito nella stessa Circolare n. 1, a seguito dell'introduzione dell'obbligo dell'invio, **entro il 30 aprile**, all'Agenzia delle entrate, della comunicazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura effettuate nel 2012 dai soggetti passivi IVA nei confronti di ciascun cliente e fornitore a prescindere dall'importo dell'operazione nonché delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura effettuate nel 2012, di importo pari o superiore ad € 3.600 IVA compresa. Sono esclusi dall'obbligo, tra l'altro, gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nella sfera istituzionale.

All'adempimento sono tenute anche le associazioni sportive dilettantistiche che optano per la legge n. 398/91.

Trattasi, in sostanza del ripristino dell'elenco clienti e fornitori.

La comunicazione va fatta esclusivamente in via telematica e va compilata in base a tracciati che dovranno essere divulgati dall'Agenzia delle entrate.

